Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 | ROMA — Martedì, 6 novembre | Numero 258

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 2 novembre 1901, n. 460, 2 giugno 1902, n. 224 e 19 maggio 1904, n. 209 e il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduti i Nostri decreti 1° settembre 1903, n. 421, 29 agosto 1904, n. 497 e 1° giugno 1905, n. 331, concernenti la dichiarazione di zone malariche in alcuni comuni della provincia di Benevento;

Veduto il rapporto col quale il prefetto della provincia stessa ha inviate le proposte di quel medico provinciale dirette a modificare la circoscrizione di alcune zone malariche, approvate coi sopra citati Nostri decreti;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le zone malariche dei comuni di Benevento, Pietra Elcina e Sant'Angelo a Cupolo, approvate col Nostro decreto 1° settembre 1903, n. 421, vengono ad ogni effetto di legge e di regolamento modificate secondo è indicato nell'elenco che segue, faciente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

In sostituzione delle zone malariche delimitate nel comune di Foglianise col Nostro decreto del 29 agosto 1904, n. 497, viene delimitata una zona malarica per ciascuno dei comuni di Foglianise e di Vitulano in conformità di quanto è esposto nell'elenco medesimo.

A cura del sig. prefetto della Provincia e con l'aiuto degli uffici finanziari competenti per le zone ove ciò occorra, al fine di precisarne maggiormente la delimi-

tazione, sarà provveduto alla compilazione degli elenchi dei proprietari dei fondi, compresi nelle zone stesse, con riferimento ai dati censuari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

ELENCO delle modificazioni di zone già dichiarate malariche esistenti nella provincia di Benevento, colle indicazioni dei rispettivi confini territoriali.

1. Comune di Benevento.

In sostituzione delle zone approvate col R. decreto 1° settembre 1903, n. 421, nn. 26 e 27 dell'annesso elenco, nel territorio del comune di Benevento vengono delimitate due zone malariche; la prima, a sinistra del fiume Calore, la seconda a destra.

a) La prima zona malarica è delimitata da una linea perimetrale che, partendo dal confine territoriale col Comune di Castelpoto, segue la riva sinistra del Calore sino alla contrada Cancelleria, al limite territoriale del Comune con quello di San Nicola Manfredi; risale detto limite fino all'incontro della via vicinale che dalla Masseria Cancelleria conduce alla masseria Toppa; da questo punto d'incontro la linea segue la via della Cancelleria fino a raggiungere la vecchia via di Apice.

Prosegue lungo questa fino ad incontrare la rotabile Benevento-Paduli; continua lungo detta rotabile verso Benevento fino a Porta Aurea; discende per la via di circumvallazione fino al ponte sul Calore; segue il corso del fiume sino al livello della Chiesa di Santa Maria delle Grazie; passa per dietro il santuario; rasenta l'abitato della città, passando per Porta Arsa e Porta Rufina per la via di circumvallazione. Continua per la via Avellola fino al limite territoriale col comune di Sant'Angelo a Cupolo, che segue fino al corso del fiume Sabbato.

Segue indi per breve tratto il fiume fino al confine col comune di San Leucio; risale lungo detto confine fra le proprietà Marotta e Ianotti; segue per piccolo tratto la via vecchia Avellino-Benevento; risale per la via Santa Colomba fino alla casa di Verricchio Giuseppe e Pasquale, dalla quale, seguendo sempre la linea di confine, raggiunge la via rotabile di San Leucio, per la quale discende fino a raggiungere la provinciale Benevento-Montesarchio.

Segue detta via fino a Pontecorvo sulla Serratella; risale il corso del torrente, raggiungendo il limite del confine col comune di Apollosa, che segue fino allo Epitaffio; prosegue in senso inverso per la provinciale di Benevento-Montesarchio fino alla rotabile per Castelpoto, che segue fino a raggiungere il limite territoriale col comune di Castelpoto.

Discende infine lungo detto limite, raggiungendo il corso del Calore al punto di partenza;

b) la seconda zona malarica comprende tutto il territorio del comune di Benevento, posto sulla destra del fiume Calore, nei suoi confini attuali.

2. Comune di Foglianise.

Nella delimitazione delle zone malariche del comune di Foglianise, approvata col R. decreto 29 agosto 1904, n. 497, numeri 5 e 6 dell'annesso elenco, si è erroneamente attribuita al comune di Foglianise la seconda zona malarica comprendente la frazione San Stefano, la quale deve essere invece attribuita al comune di Vitulano.

Nel comune di Foglianise viene perciò delimitata una sola zona malarica la quale è circoscritta da una linea che, staccandosi dalla chiesa o largo del Carmine, ove trovasi la casa comunale, segue la mulattiera del convento di Sant'Antonio fino al confine con Vitulano; va lungo questo e poi lungo quello di Cantano, fino al torrente Jenca, di cui segue il corso fino al vallone Gesso, che costituisce il limite col comune di Torrecuso.

Indi la linea di confine della zona risale il detto vallone fino all'incontro colla strada provinciale che segue fino al cimitero comunale e, per la via del cimitero, raggiunge il largo del Carmine, punto di partenza.

3. Comune di Pietra Elcina.

La zona malarica approvata col R. decreto 1° settembre 1903, n. 421, viene modificata in modo da comprendere l'intero territorio comunale, escluse le regioni Bosco e San Gennaro.

Essa è perciò delimitata da una linea perimetrale che, partendo dalla Taverna di Terraloggia, scende lungo il limite territoriale col comune di Pago Veiano sino al fiume Tammaro. Scende lungo detto fiume sino al confine territoriale con Paduli.

Segue questo limite territoriale e poi quello col comune di Benevento e col comune di Pescolamazza sino all'incontro della rotabile Benevento-Pescolamazza.

Volta a destra per questa rotabile fino all'innesto colla via vecchia che da Pescolamazza reca a Pietra Elcina; segue quest'ultima sino alla Crocella ove, prendendo la rotabile di Pago Veiano, la segue sino alla Taverna di Terraloggia, punto di partenza

4. Comune di Sant'Angelo a Cupolo.

Le due zone malariche, approvate col R. decreto 1° settembre 1903, n. 421, vengono modificate nel modo seguente:

a) la prima zona malarica comprende le frazioni Pastene, Perrillo, Motta, Maccoli, Panelli, Sciarri, Montorso e parte di Sant'Angelo.

Essa è delimitata da una linea che, partendo dal confine territoriale di San Pietro Indelicato, scende lungo il vallone di Panelli sino alla contrada Morosi; lascia il vallone, risalendo a destra lungo la linea di confine che divide la proprietà di Capozzi Davide e Mastrocola Raffaele da quella di Panella Emidio e Cardillo Carmine, sino a raggiungere la strada rotabile Sant'Angelo a Cupolo-Pastena. Segue detta rotabile fino all'incontro della strada vicinale che mena alla calcare e poi per quest'ultima strada scende al vallone San Nicola, che è limite di confine del comune con quello di San Nicola Manfredi. Segue detto confine territoriale e poi quello del comune di Benevento, giungendo alla riva destra del fiume Sabbato che risale fino al confine della frazione Pagliara di San Nicola Manfredi.

Risale questo ultimo limite territoriale seguendo poi quello con San Pietro Indelicato sino al punto di partenza;

b) la seconda zona malarica comprende l'intera frazione di Bagnara, limitata dai confini territoriali di Pagliara, San Pietro Indelicato, Chianche e fiume Sabbato.

5. Comune di Vitulano.

Vi è una zona malarica, la quale comprende la frazione di Santo Stefano.

Essa è delimitata da una linea che, partendo dalla riva sinistra del Calore, risale il Vallone Grande (confine territoriale con Solopaca) sino al vertice del colle Bosco Santo Stefano. Segue la cresta di questo colle sino a raggiungere il limite della frazione Santo Stefano. Continua lungo questo sino al confine territoriale col comune di Pampisi, discende lungo questo confine sino al Calore e poi, seguendo la riva sinistra del fiume, raggiunge il punto di partenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno.
GIOLITTI.

Il numero 559 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 3 del R. decreto 31 dicembre 1905, n. 632, che dà facoltà al ministro dei lavori pubblici di rilasciare in ogni mese sessanta biglietti gratuiti e cento biglietti a prezzo ridotto, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° novembre 1906 contemporaneamente alla tariffa differenziale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli approvata con decreto Ministeriale del 1° settembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 5 ottobre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Relazione *di S. E. il ministro di agricoltura, industria e commercio, a* **S. M. il Re,** *in udienza dell'8 ottobre 1906, sul decreto che emana le disposizioni transitorie durante la gestione provvisoria di cui nell'art. 29 della legge sul Consorzio solfifero siciliano.*

SIRE!

Nell'art. 28 della legge 15 luglio 1906 si delegano al potere esecutivo le più ampie facoltà non solo per dare le disposizioni transitorie e quelle necessarie per la compiuta attuazione della legge stessa, ma le altre tutte consigliate dalla necessità di provvedimenti temporanei richiesti durante il periodo transitorio che precede la costituzione definitiva degli organi del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Fu prudente consiglio, poichè, non appena emanate le disposizioni indispensabili a porre la rappresentanza provvisoria del Consorzio in condizione di funzionare, insorsero varie questioni e difficoltà che ne intralciarono l'azione e sollevarono gravi conflitti di interessi soprattutto a cagione di alcune deficienze che rendevano incerta l'applicazione della legge.

Sebbene le controversie insorte non si presentassero tutte egualmente gravi e ragionevoli, pure ugualmente perturbarono il tranquillo svolgimento del nuovo Istituto e dell'industria solfifera.

Alcune ebbero già o sono avviate verso la voluta soluzione, mediante accordi e provvedimenti d'indole amministrativa. Ma a questi non è consentito di ricorrere relativamente ad altre questioni, le quali per la natura loro non possono essere definite altrimenti che facendo uso delle facoltà consentite nel precitato articolo 28.

Una di tali questioni insorse sull'applicazione dell'art. 6.

Il legislatore volle con esso regolare gli effetti dei contratti anteriori all'attuazione della nuova legge, a fine d'evitare che il rispetto dovuto a quei contratti non offrisse un mezzo di paralizzare o frustrare in parte l'opera e gli scopi del Consorzio, e per impedire che alcuni riuscissero ad avvantaggiarsene, con pregiudizio degli altri interessati.

Le disposizioni che disciplinano questa materia considerano i contratti anteriori alla legge e ne regolano gli effetti a seconda della destinazione dello zolfo, che ne è oggetto. Infatti, nella prima parte dell'art. 6 si attribuisce in modo generico alle vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo e simili atti, anche se avvenuti prima della legge, il solo effetto, nei rapporti col Consorzio, di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti - escluso quello di voto - e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

Nella seconda parte dell'articolo si stabilisce un'eccezione per i contratti di compra-vendita aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906, purchè lo zolfo venduto sia effettivamente destinato all'industria dell'isola o all'esportazione. In conseguenza di tale eccezione, il Consorzio è tenuto alla consegna dello zolfo al compratore (nella quantità depositata dal venditore) mentre il primo deve corrisponderne il prezzo convenuto invece del prezzo corrente, restando imputabile all'altro la differenza tra i due prezzi.

La evidente diversa condizione fatta a ciascuno dei due contraenti nelle due ipotesi configurate nell'art. 6 crea non solo una differenza, ma una opposizione di interessi tra i medesimi; e quindi si spiega come frequentemente essi trovinsi in disaccordo circa la natura del contratto, poichè all'uno importa la consegna della merce conformemente alla seconda parte dell'art. 6, all'altro che il suo contratto rientri fra quelli previsti nella prima parte dello stesso articolo e produca i soli effetti della surroga.

Il Consorzio non può essere arbitro di fronte a tali dissensi, nè intervenire a dirimerli e meno assumersi responsabilità al di là della sfera delle sue funzioni e dell'azione che deve spiegare entro i confini segnatigli dalla legge. Non volendo nè potendo uscirne, una via sola gli sarebbe aperta, sospendere la classificazione e l'esecuzione di questi contratti, in attesa che tra le parti interessate venga a stabilirsi l'accordo, o si pronunzi il magistrato competente. Ma intanto si renderebbero più gravi gli inconvenienti e maggiori i danni nascenti da uno stato di cose manifestatosi pregiudizievole all'opera del Consorzio e agli interessi dei terzi.

Riconosciuta la necessità improrogabile di cercare e apportare congrui rimedi, mi rivolsi anzitutto alla Commissione consultiva istituita con l'articolo 30 della legge per averne il parere.

Essa ha assolto il suo cómpito in brevissimo tempo con singolare diligenza, con vera competenza tecnica e giuridica: i suoi autorevoli suggerimenti e le sue proposte, che il Governo ha reputato potessero accettarsi, salvo lievi mutazioni di forma, si sottopongono concretati nel presente decreto all'augusta firma della Maestà Vostra.

Il temperamento adottato provvede a far sì che il contratto abbia esecuzione così come sostanzialmente desiderano i contraenti, pur mantenendo integri i diritti del Consorzio e quegli eventuali delle parti. Infatti, mediante le disposizioni contenute nell'unito decreto, sarà fatta la consegna dello zolfo al compratore, e pagato al venditore il prezzo convenuto, dedotte le anticipazioni ed i prelevamenti previsti nell'art. 13 della legge. Ma a tale esecuzione provvisoria il Consorzio darà soltanto luogo subordinatamente alla condizione che tanto il venditore, quanto il compratore assumano formale obbligazione di sottoporre la controversia, relativa alla natura del contratto, al giudizio del Collegio arbitrale istituito con

l'art. 14 della legge. Questo sarà chiamato a pronunciare a quali contratti sia applicabile la prima ovvero la seconda parte dell'art. 6, e l'accettazione della predetta condizione equivale ad istanza formale diretta a promuovere la decisione della controversia.

Ma dovendosi assegnare un limite alla durata di questo temporaneo provvedimento, parve conveniente far coincidere la scadenza del termine di esso con quello della gestione provvisoria del Consorzio, secondo prescrive l'art. 29 della legge.

In previsione dell'esito del giudizio arbitrale, e per regolarne gli effetti, si stabilisce che ove fosse contrario al compratore, questi dovrebbe pagare al Consorzio - alla scadenza della gestione provvisoria - la differenza tra il prezzo versato e il prezzo indicato nel listino del Consorzio, nel giorno della consegna dello zolfo, e ammettendolo a partecipare, in proporzione dell'ammontare di tale differenza, alle distribuzioni di cui nell'articolo 4 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378.

Se invece la decisione arbitrale fosse contraria al venditore questi per tutto lo zolfo che produrrà e metterà a disposizione del Consorzio, dal giorno che cesserà la gestione provvisoria in poi, non parteciperà alle distribuzioni future, fintantochè non venga compensata l'intera somma percepita durante la gestione, in quanto la stessa somma superi quella che gli sarebbe spettata comprendendola nella massa delle distribuzioni normali eseguite.

In questa maniera è sembrato di offrire agli interessati il mezzo di dare alle controversie insorte una soluzione pratica ed equa. Ma per decidere delle medesime e dirimere con la voluta alacrità le altre eventuali tra il Consorzio ed i consorziati, manca il Collegio arbitrale istituito per le ultime con l'art. 14 della legge.

La costituzione di questa magistratura speciale dovrebbe rimanere in sospeso, fino all'elezione del Comitato dei delegati cui per disposizione dell'art. 14 della legge è deferita la nomina di due arbitri. E quindi anche qui, a fine di non intralciare l'opera del Consorzio nel periodo della gestione provvisoria, si impone il provvedimento temporaneo concretato nel decreto, col quale si stabilisce che, sino all'approvazione dello statuto consorziale, la nomina e la sostituzione dei due arbitri attribuiti al Comitato dei delegati saranno deferite al primo presidente della cassazione di Palermo, e che le funzioni di questi arbitri cesseranno il giorno stesso in cui, a norma dello statuto, il Comitato dei delegati, procederà alle nomine che gli spettano.

Confido che le nuove disposizioni e soprattutto il buon volere e lo spirito equanime di tutti gli interessati contribuiranno efficacemente a superare le difficoltà inevitabili in questo periodo di transizione e a facilitare l'esecuzione di una legge sancita per assicurare le sorti dell'industria solfifera, che è tanta parte della vita economica della Sicilia.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

Il numero 560 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 28 della legge 15 luglio 1906, n. 333, col quale è data facoltà al Nostro Governo di emanare per decreto Reale le disposizioni transitorie, comprese quelle per i provvedimenti temporanei necessari durante la gestione provvisoria di cui nell'art. 29 della legge stessa, e tutte le altre disposizioni necessarie per la completa attuazione della medesima;

Sentita la Commissione di cui nell'art. 30 della legge anzidetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la gestione provvisoria prevista nell'art. 29 della legge 15 luglio 1906, n. 333, quando vi sia dissenso tra i compratori e venditori, se cioè i loro contratti di vendita aventi data certa anteriore al 1° luglio 1906 debbano a causa della loro originaria effettiva destinazione essere classificati a norma della prima o della seconda parte dell'art. 6 della legge medesima, il Consorzio è autorizzato, sulla richiesta delle parti interessate, a consegnare ad un tempo lo zolfo al compratore e il prezzo al venditore, ritenendo sul prezzo stesso i prelevamenti stabiliti nell'art. 13 della citata legge.

Art. 2.

Tale facoltà del Consorzio è subordinata alla condizione che tanto il venditore quanto il compratore consentano di sottoporre la loro controversia al collegio arbitrale di cui nell'art. 14 della legge suddetta e nel presente decreto.

La richiesta delle parti interessate, preveduta nell'articolo precedente, dovrà contenere esplicitamente l'accettazione di questa condizione e di quelle stabilite nei seguenti articoli 3 e 4, ed equivarrà ad istanza formale diretta a promuovere dal collegio arbitrale la decisione della controversia.

Le firme apposte dalle parti interessate nella richiesta devono essere autenticate da notaio.

Art. 3.

Se la decisione sarà favorevole al venditore, il compratore, alla scadenza della gestione provvisoria indicata nel precedente art. 1, dovrà pagare al Consorzio la differenza tra il prezzo da lui versato per lo zolfo ricevuto durante la detta gestione provvisoria e il prezzo del listino del Consorzio nel giorno in cui fu eseguita la consegna dello zolfo. Il compratore, dopo che avrà pagata tale differenza, parteciperà, in proporzione dell'ammontare della stessa, alle distribuzioni di cui nell'art. 4 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378. Il compratore dovrà inoltre rimborsare al venditore i prelevamenti nella misura della somma ritenuta dal Consorzio a norma del precedente art. 1.

Se la decisione sarà favorevole al compratore, lo zolfo che il venditore produrrà e metterà a disposizione del Consorzio dal giorno della cessazione della sopra cennata gestione provvisoria, non parteciperà alle distribuzioni successive sino a quando non venga compensata l'intera somma che il venditore ha percepito, a norma del precedente art. 1, durante la gestione stessa, al di là di ciò che egli avrebbe percepito se la detta somma fosse stata compresa nella massa delle distribuzioni già eseguite.

Art. 4.

Dalla cessazione della sopra indicata gestione provvi-

soria, i contratti di vendita indicati nel precedente art. 1 saranno classificati a norma delle decisioni già emesse. Ove queste non siano state ancora emesse o la esecuzione dei relativi contratti debba avere il suo inizio posteriormente alla detta cessazione, il Consorzio, nel dissenso delle parti circa la classificazione dei loro contratti, sospenderà la consegna dello zolfo al compratore sino a quando la relativa controversia non sia definita.

Art. 5.

Fino a che non sarà approvato lo statuto del Consorzio, la nomina e le eventuali sostituzioni dei due arbitri attribuite dall'art. 14 della legge al Comitato dei delegati, sono deferite al primo presidente della Corte di cassazione di Palermo.

Le funzioni di questi arbitri cesseranno il giorno stesso in cui il Comitato dei delegati che funzionerà a norma dello statuto approvato, avrà proceduto alla nomina degli anzidetti due arbitri.

Art. 6.

Il collegio arbitrale ha sede in Palermo. La nomina dei componenti di esso sarà fatta entro 8 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e comunicata al commissario del Consorzio.

Il commissario, ricevute le comunicazioni, ne dà partecipazione alle persone nominate, invitandole a riunirsi nel locale designato nell'invito e nel quinto giorno dalla data della partecipazione, affinchè il collegio si costituisca, eleggendo il proprio presidente con votazione segreta ed a maggioranza dei presenti.

Art. 7.

Il collegio arbitrale, entro 8 giorni dalla sua costituzione, proporrà le norme di procedura che dovranno essere seguite dalle parti, le quali norme debbono essere anche dirette ad assicurare il sollecito espletamento dei giudizi; nonchè quelle altre dirette a regolare il sorteggio ed il turno dei decidenti in ogni singola causa, ed in generale tutto quanto potrà occorrere per il funzionamento del collegio stesso.

Le norme anzidette saranno approvate per decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura industria e commercio di concerto con quello di grazia e giustizia, ed avranno il loro effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 ottobre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Letta la relazione del Commissariato dell'emigrazione in data 24 corrente;

Esaminata la proposta di noli fatta dall'Hamburg Amerika Linie pel trasporto degli emigranti diretti al Plata sui piroscafi «Prinz Oscar» e «Prinz Adalbert», ed esaminate le ragioni addotte dalla stessa società a sostegno delle sue proposte;

Tenendo conto della classe e della velocità dei detti due piroscafi nonchè degli altri elementi che costituiscono la qualità del trasporto;

Sentito il parere dell'on. Consiglio superiore di marina e della Direzione generale della marina mercantile;

Visto l'articolo 14 della legge 31 gennaio 1901 n. 23.

Decreta:

I noli massimi che la società Hamburg Amerika Linie potrà praticare pel trasporto di emigranti dall'Italia al Plata sui piroscafi «Prinz Oscar» e «Prinz Adalbert» sono stabiliti in lire centosettanta, fino al 31 dicembre 1906.

Roma, li 30 ottobre 1906.

TITTONI.

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Veduto il decreto Ministeriale del 25 agosto 1906, col quale fu aperto un concorso per titoli al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata,

Determina:

La Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario nella Basilicata è costituita nel modo seguente:

Pincherle avv. comm. Gabriele, consigliere di Stato, presidente.

Magaldi dott. comm. Vincenzo, ispettore generale del credito e della previdenza, membro.

Cavalieri dott. comm. Enea, membro della Commissione consultiva per il credito agrario, id.

Poncini ing. cav. Giuseppe, direttore della Cassa di risparmio di Parma, id.

Padula avv. cav. Michele, presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, id.

Funzioneranno da segretari i signori cav. avv. Alfredo Salvatore, ispettore degli istituti di credito ed il cav. Annibale Dalmazzo, segretario nel Ministero.

Roma, li 29 ottobre 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 639,059 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Rondolini Giovanni Gennaro e *Luigia* fu Luigi, minori, sotto la patria potestà della madre De Regibus Teresa, domiciliata in Pallanzeno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rondolini Giovanni Gennaro e *Catterina Luigia* fu Luigi, minori, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 529,518 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 134,218 della soppressa Direzione di Torino), per L. 175, al nome di *Caviglioli Andrea* fu Bartolomeo domiciliato in Varallo-Valsesia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cavigioli Giovanni-Andrea* fu Bartolomeo, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 5 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione).*

Il signor Majone Giovanni, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3743 ordinale, n. 1110 di protocollo e n. 28,207 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 16 febbraio 1905, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 100, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Majone Giovanni, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione).*

Il signor Moro Luigi fu Tommaso ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 239 ordinale, n. 2173 di protocollo e n. 16,728 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Genova in data 27 luglio 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 190, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Moro Luigi fu Tommaso, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione).*

Il signor Pozzolo Carlo, parroco di Carmignano di Brenta, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 44 ordinale, modulo 7 C. R., stata rilasciata dalla Banca d'Italia (sede succursale di Padova), in data 18 luglio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 3, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1903, n. 24,452.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Pozzolo Carlo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 novembre 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 6 novembre, in lire 100,00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99,83 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 6 novembre occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

5 novembre 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedole	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,86 84	100,86 84	101,47 71
4 % *netto*.....	102,60 83	100,60 83	101,21 70
3 1/2 % *netto* .	102 08 75	100,33 75	100.87 01
3 % *lordo*.....	73,24 17	72,04 17	73,00 45

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1904, n. 138;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per sei posti di addetto di legazione.

Il tempo utile per la presentazione delle domande scade col giorno 15 gennaio 1907 e gli esami avranno principio il 15 febbraio successivo.

Speciale avviso sarà pubblicato per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 ottobre 1906.

Il ministro
TITTONI.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per sei posti di addetto di legazione nella carriera diplomatica.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal R. decreto del 24 marzo 1904, n. 138.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 gennaio 1907 e gli esami avranno principio il 15 febbraio successivo.

Non saranno accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima. A tale fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830, o il diploma finale dell'istituto di scienze sociali Cesare Alfieri, di Firenze;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non può essere inferiore ad annue L. 8000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto di legazione, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato non idoneo in due precedenti prove.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato, nella *Gazzetta ufficiale*, l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso con l'indicazione del luogo, e dell'ora d'apertura degli esami medesimi.

Gli esami verseranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

L'esame verserà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

È in facoltà del ministro di assegnare, senza motivazione, alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) quel numero di addetti di legazione che fosse richiesto dalle necessità del servizio.

I concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, ma non la nomina, non potranno essere ammessi in carriera se non in seguito all'esito favorevole di un nuovo concorso.

Roma, addì 31 ottobre 1906.

PROGRAMMA per gli esami di concorso alla carriera dell'Amministrazione centrale (prima categoria) del Ministero degli affari esteri, ed alle carriere diplomatica e consolare.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti varî e aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale.

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: unioni di Stati (personali e reali; esempi) e federazioni (confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semi-sovranità e del protettorato (concetto. Rapporti dello Stato semi-sovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano. Esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (intervento; intervento collettivo; commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe). Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originarii e derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione — Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare littorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (Negli Stati contraenti e nelle persone che han facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (Beneficenza e assistenza. Salute pubblica).
2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (posta, telegrafo, telefono, ferrovie).
3. Per la protezione degli interessi economici (commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in

rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei proprî cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei proprî sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra. Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato naturale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti — Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto; mezzi di prova; ricorso in Cassazione) — Dell'ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criterî per determinarne la sfera d'applicazione. L'art. 12 delle disposizioni preliminari Codice civile.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio.

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità: 1° per origine; 2° per naturalizzazione; 3° per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi. Condizioni proscritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico. Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della figliazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle disposizioni prel. Cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principî ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale e delle unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criterii di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del Codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati e sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana. (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in cassazione per violazione di legge straniera.

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono essere estradate e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori. Reati militari. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Vari sistemi e specialmente del sistema italiano — Effetti.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE.

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi e regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano o modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadii ed effetti.

Matrimonio: condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione.

Minore età e interdizione. Patria potestà e tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie. Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione; forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione d'erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; benefizio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni: forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; affetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varia specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli translativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

Modi legali e convenzionali di garantire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili. Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criterî e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatorî. Giudizi esecutivi. Procedimenti speciali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO.

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avuto riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliarî nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporenei (commissionarî, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (art. 58 cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla prova-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle Società ferroviarie, in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni, sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di Banca; passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di Banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e della navigazione; dei naufragi e dei ricuperi; della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di monarchie e di repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.

Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.

Dualismo della Monarchia austro-ungarica.

Governo della Confederazione e istituzione del *referendum* in Svizzera.

Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.

L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia,

segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed inchieste parlamentari.

Procedimenti parlamentari — Sistemi degli uffici delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti d'America.

Privilegi parlamentari, ed in particolare dell'art. 45 dello statuto.

Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del presidente del Consiglio, del Consiglio dei ministri — Loro responsabilità penale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente colle Monarchie germaniche e con gli Stati Uniti d'America.

Del potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni col legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — Istituzione dei giurati.

Dell'eguaglianza civile.

Della libertà individuale, e delle sue guarentigie in Italia — *Habeas corpus* inglese.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Della libertà di riunione e di associazione — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Del diritto di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 maggio 1871.

ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. (1)

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'Amministrazione.

Costituzione organica dell'Amministrazione.

Il Re, capo dell'amministrazione e della gerarchia amministrativa.

L'Amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'Amministrazione: legge 2 giugno 1889, articoli 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, articoli 1 a 18.

L'Amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sotto prefetti — Consigli di prefettura.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'Amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.

L'Amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.

Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.

Elettorato amministrativo.

Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

Gli atti dell'Amministrazione.

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.

Atto di gestione — L'Amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'Amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I compiti dell'Amministrazione.

Nozioni sommarie sui compiti principali.

Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — La tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — Le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — L'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — La pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.

L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione.

I mezzi dell'Amministrazione.

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.

La finanza - Fonti della fortuna pubblica. — Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.

Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.

Credito e debito pubblico — Art. 31 dello Statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.

Espropriazione per pubblica utilità: Art. 29 dello Statuto e legge 25 giugno 1865.

La difesa giurisdizionale contro gli atti illegali dell'Amministrazione.

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa: legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1° maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE.

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.

Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.

Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dei reati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.

Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito,

Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.

Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.
2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.
3. Contro la fede pubblica, ed in ispecie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.
4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.
5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie.

Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato. Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa: la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla li-

---

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principî generali.

bertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradizione.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdizione.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinari e straordinari per ottenere la riforma delle sentenze penali.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA.

Periodo I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini. La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord. Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori e grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia. Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. *L'habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione di Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i turchi. Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopolî coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e delle Indie orientali. Madagascar. Pondichery.

Periodo II.

Dalla pace di Passarovitz alla Rivoluzione francese (1718-1789).

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La Regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciata dei gesuiti. Riforme interne.

Giuseppe I Re di Portogallo. Il marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Leghe europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele III. Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione e Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungheresi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Teresa. Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerre in Italia. Pace di Acquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Torys. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra. Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato. Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato.

Debolezza del governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca. Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prima all'imperatore Carlo VI, poi a don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo. Sue benemerenze civili.

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XIV. Soppressione dei gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Mire di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia.

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il principato di Monaco. Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi e coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille. Compagnie del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nella America settentrionale. Formazione degli *Stati Uniti.*

Colonie spagnuole. Acquisto della Luigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

Periodo III.

Dalla Rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815)

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali. Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino. Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio. Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia. Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte. Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Reno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il Congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione della Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico. La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il Regno di Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i 22 cantoni. La neutralità

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandimenti in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Poloniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gastavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gli inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonaparte re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gl'inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando Re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815. Il Parlamento. La Regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette Stati indipendenti. La Lombardia e la Venezia soggette all'Austria. La Valtellina rimane unita all'Italia. San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. I possedimenti asiatici. Estensione dell'Impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di San Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

Periodo IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-22).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d'Inghilterra, Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La Giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania e nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran Ministero.* La guerra d'Oriente e il Congresso di Parigi. Seconda guerra dell'indipendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo. L'Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell'Italia meridionale. Garibaldi e i Mille. Da Quarto a Marsala. Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua. Proclamazione del regno d'Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e d'Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d'indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia. Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia. L'impresa di Montana.

La Francia dopo il 1849. La seconda Repubblica e il secondo Impero. Napoleone III. La guerra austro-prussiana con la Danimarca. La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell'Impero. La terza Repubblica francese.

L'Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana. Roma capitale d'Italia. Legge delle guarentigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il Regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Bretagna e il glorioso Regno della Regina Vittoria

La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il Regno di Francesco Giuseppe I Imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve Regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di Santo Stefano e il Congresso di Berlino (1878). I conflitti e le nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell'integrità dell'Impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

GEOGRAFIA.

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole: loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criteri antropologici o linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali· Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda della loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'impero indobritannico — L'India posteriore ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Le Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria Morocco — L'Egitto ed il Sudan — La Colonia Eritrea, l'Etiopia e la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorati britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo Stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale; dell'elemento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio del Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari, e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche del nostro secolo — Gli esploratori italiani.

ECONOMIA POLITICA.

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura e forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali o collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Riccardo e critiche alla scuola di Riccardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'imprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (casse di risparmio, Società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; casse pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione delle ricchezze — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di Banche. Istituti di emissione e Istituti di credito fondiario. Biglietto di Banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamento degli Istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari

— Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi vari di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessorî — Dazi specifici e dazi *ad valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza — Caratteri e forme varie del consumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia :

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria delle concie delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo di quest'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Vari tipi di vini italiani.

Oleificio — Oli italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge sulla popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme: liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato — Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di Banca e quelli di Stato.

STATISTICA.

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica colla geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medî e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommarii di statistica monetaria: della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quelle delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza; sulle Associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni obbligatorie per le malattie, per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica — Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale — Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese, diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione, limiti e difficoltà di queste ricerche — Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 60 alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data d'oggi, è aperto un concorso per l'ammissione di sessanta alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione provinciale, giusta le norme stabilite dal regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1902, n. 26.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1907 presso il Ministero dell'interno, nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le domande di ammissione agli esami, debbono essere scritte dai concorrenti e da essi presentate, non più tardi del giorno 30 novembre p. v. alla prefettura della Provincia nella quale risiedono, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 27, alla data del presente avviso.

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di dimora, di data non anteriore a quella del presente avviso.

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma dal sindaco, comprovante che il candidato è dotato di buona costituzione e non ha difetti fisici od imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università dello Stato, o il diploma della scuola di scienze sociali in Firenze.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza, e di aderire alle nuove

norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente programma:

I. — Diritto civile.

II. — Diritto costituzionale.

III. — Diritto amministrativo.

IV. — Economia politica e scienza delle finanze.

V. — Diritto penale (libro 1°) e procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).

VI. — Diritto commerciale.

VII. — 1. Legge elettorale politica.

2. Legge sulla stampa.

3. Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali.

4. Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

5. Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti.

6. Legge sulla Corte dei conti.

7. Legge sul contenzioso amministrativo.

8. Legge sui conflitti di attribuzione.

9. Legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa.

10. Testo unico della legge comunale e provinciale e successive modificazioni e relativo regolamento.

11. Legge sui segretari comunali e altri impiegati comunali e provinciali.

12. Legge e regolamento di pubblica sicurezza.

13. Legge e regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

14. Legge sulle opere pubbliche.

15. Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

16. Leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

17. Legge e regolamento sugli acquisti dei Corpi morali.

18. Legge organica sulla pubblica istruzione e legge sulla istruzione obbligatoria

19. Legge sul reclutamento del R. esercito.

20. Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e i primi due titoli del regolamento relativo.

21. Legge sui prestiti ai Comuni ed alle Provincie.

22. Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento.

23. Sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nelle linee generali.

VIII. — Storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo (anno 476) sino ai giorni nostri.

IX. — Una lingua straniera (francese, inglese e tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri I, II, III, IV.

Gli aspiranti che saranno giudicati vincitori del Concorso dovranno prestare servizio gratuito durante l'alunnato; ma potranno ricevere un'indennità mensile, non superiore alle L. 100, se destinati a prestare servizio in residenza diversa dalla loro abituale e da quella delle loro famiglie.

Roma, 1 ottobre 1906.

Per il direttore della divisione 1ª
VIGLIANI.

4

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Direzione generale delle Belle Arti

È aperto il concorso al posto di professore di storia dell'arte nel R. Istituto di Belle Arti in Firenze, a cui è annesso lo stipendio di annue lire tremila.

Il vincitore del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale può essere confermato stabilmente.

Coloro che intendono concorrere al detto posto devono presentarne dimanda scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Belle Arti) in Roma non più tardi del 20 novembre 1906, aggiungendovi i certificati di nascita, di penalità, di buona condotta e di sana costituzione fisica, debitamente legalizzati e tutti, salvo quello di nascita, di data posteriore al 1° ottobre 1906.

La domanda deve essere inoltre avvalorata da titoli (come documenti di studi e di insegnamento, pubblicazioni, ecc.) i quali valgano a dimostrare l'abilità del concorrente nell'insegnamento della storia dell'arte.

Sulla dimanda ha da essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e vi deve essere allegato, in doppio esemplare, l'elenco dei suoi titoli.

Roma, 12 ottobre 1906.

Il ministro
RAVA.

3

È aperto il concorso al posto di professore di architettura e di ornato nel R. stabilimento di Belle Arti di Massa, al quale è annesso lo stipendio di L. 1400 annue.

Compito del detto professore è di attendere alla scuola di geometria, prospettiva ed architettura.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Coloro che aspirano al detto posto debbono, non più tardi del 16 novembre 1906, presentarne dimanda scritta su carta bollata da una lira, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle Belle Arti) in Roma unendovi i seguenti certificati di nascita, di penalità, di buona condotta, di sana costituzione fisica, debitamente legalizzati e tutti, salvo quello di nascita, di data posteriore al 1° ottobre 1906.

Inoltre i concorrenti devono avvalorare la loro dimanda con titoli (documenti di studio, di insegnamento, prove di lavori eseguiti, saggi grafici, ecc.), che dimostrino la loro abilità negli insegnamenti che l'eletto del concorso sarà chiamato ad impartire.

Dei titoli che s'inviano al Ministero deve farsi un doppio elenco, allegato alla dimanda, nella quale è da indicare poi esattamente il domicilio del concorrente.

Roma, 15 ottobre 1906.

Il ministro
RAVA.

3

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO

Concorso al posto di professore straordinario di Banco e di istituzioni di commercio vacante nella R. scuola superiore di Bari.

Il termine utile per la presentazione dei documenti per il concorso al posto di professore straordinario di Banco e di istituzioni di commercio vacante nella R. scuola superiore di Bari, bandito con avviso del 15 ottobre u. s. è prorogato al 15 febbraio 1907.

Roma, 22 ottobre 1906.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

2

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Approfittando della sosta di viaggio che i Reali di Spagna hanno fatto a Malaga, furono inviate in quelle acque le navi francesi e spagnuole che devono agire per la repressione dei disordini marocchini. Il *Daily Telegraph* aggiunge che saranno colà mandate anche due navi italiane, le quali non si uniranno alle altre suddette se non per fare omaggio ai sovrani ed a dimostrazione dell'adesione dell'Italia alla politica adottata dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Spagna riguardo agli affari marocchini.

Il *Daily Telegraph* aggiunge ancora che autorevoli informazioni particolari gli permettono di affermare che il Governo francese diede al comandante della squadra istruzioni perchè agisca con la massima energia. Le navi da guerra spagnuole ricevettero a bordo rinforzi e seguiranno l'esempio francese.

Viaggiatori arrivati da Tangeri asseriscono che in tutto l'Impero marocchino regna l'anarchia più completa.

Il *Temps* ha da Madrid: « Il ministro degli affari esteri, Gullon, ha fatto rimettere all'ambasciatore di Francia una nota verbale nella quale si dichiara che la Spagna è disposta ad esaminare, d'accordo con la Francia, i provvedimenti che fossero ritenuti necessari sia per garantire attualmente la sicurezza degli stranieri al Marocco, sia per porre in atto le decisioni della conferenza di Algesiras. A Madrid si ritiene che prima della fine del mese corrente l'atto generale della Conferenza avrà avuto tutte le ratifiche ».

***

La questione militare austro-ungherese è ancora l'argomento di maggiore attualità in quell'impero, tuttochè le ultime dichiarazioni di Wekerle abbiano grandamente calmato il fermento ungherese.

Wekerle, rispondendo alla Camera ad un'interpellanza Vazsonyi circa l'aumento del contingente di leva, dichiarò che il Gabinetto non assunse affatto impegno con la Corona di aumentare il numero delle reclute. E soggiunse: « Credo però che la Camera sia inclinata a votare un aumento moderato, se la Corona farà delle concessioni di carattere nazionale nelle questioni dell'esercito ». La Camera approvò queste dichiarazioni.

I giornali ungheresi che commentano questa dichiarazione di Wekerle ritengono che le concessioni di carattere nazionale a cui si allude, siano quelle dell'uso della lingua ungherese nei comandi militari, che verrebbe finalmente introdotta per il contingente ungherese.

***

Anche il conflitto tra la Bulgaria e l'Austria-Ungheria accenna a comporsi. Si ha da Berlino che il *Lokal Anzeiger* riceve da Sofia essersi la situazione alquanto migliorata, cosicchè in quei circoli diplomatici si constata un avvicinamento fra l'Austria-Ungheria e la Bulgaria. Si annuncia infatti che il rappresentante austro-ungarico conte Thun, ritornando di recente dalla sua licenza, portò al principe Ferdinando i saluti dell'Imperatore. A Vienna poi sembra ora che si sia disposti in massima a conchiudere la Convenzione veterinaria da tanto tempo progettata.

Alla R. Accademia navale di Livorno

Onorata dalla Augusta presenza di S. M. il Re, ebbe luogo oggi alla R. Accademia navale una cerimonia commemorativa pel 25° anniversario della fondazione di quell'Istituto, che in sè raccolse le tradizioni e l'intento dei due antichi Collegi di marina di Napoli e Genova.

Nella giornata di ieri giunse a Livorno alle 22.30 S. E. il ministro della marina, ammiraglio Mirabello, che venne ricevuto dall'ammiraglio Grenet, comandante del dipartimento di Spezia. dall'ammiraglio Viale, dal capitano di vascello Thaon di Revel, comandante dell'Accademia navale, dal prefetto comm. Panizzardi, dal sindaco, dal senatore conte di Larderel, dall'on. Cassuto, dal comm. Giuseppe Orlando e dal principe Catena, presidente della sezione della Lega navale.

***

Ieri, per la festa dell'Istituto del quale Livorno è giustamente orgogliosa, il sindaco pubblicava il seguente manifesto:

« *Cittadini!*

« S. M. il Re Vittorio Emanuele III interverrà domani alla cerimonia solenne con la quale la R. Accademia navale celebrerà il 25° anniversario del suo bene auspicato rinascimento. Il Sovrano vuole dare così un nuovo pegno della sua alta sollecitudine per l'armata nazionale onorando il primo istituto vanto e decoro della nostra città. In questa fausta occasione la visita reale ci giunge ancor più gradita, e sta a noi di mostrare al Re la nostra riconoscente ed immutabile devozione.

« Il sindaco: *G. Malenchini* ».

***

S. M. il Re è giunto a Livorno in automobile stamane alle 9,45. Alla barriera Vittorio Emanuele venne ricevuto da S. E. il ministro della marina, Mirabello, dal sindaco, comm. Malenchini, dal prefetto, comm. Panizzardi, dal comandante dell'Accademia navale, dal comandante della divisione militare e da tutte le altre autorità civili e militari. Una immensa folla entusiasticamente l'acclamò.

Dopo essersi brevemente intrattenuto con S. E. Mirabello e con le autorità presenti, S. M. il Re salì in una carrozza alla *Daumont* e si recò all'Accademia navale per assistere alla cerimonia commemorativa.

Nel gran salone da studio ha avuto luogo la consegna della bandiera agli allievi della Accademia, donata dal Ministero della marina e della targa offerta dalla lega navale.

Questa targa è metallica, ed è ricavata da una piastra di corazzatura della R. nave *Formidabile* (attualmente radiata dal quadro della flotta) che sotto il comando del compianto Simone Pacoret di Saint-Bon, si coprì di gloria il 19 luglio 1866 nel combattimento degli italiani contro gli austriaci, a Lissa, rimanendo vincitori questi ultimi.

La targa è larga due metri e alta un metro; nel centro osservasi una forte ammaccatura prodotta da un proiettile di cannone austriaco.

In alto a sinistra della targa si legge: « R. N. Formidabile 19 luglio 1866 »; e al basso, la seguente epigrafe:

Questa reliquia di nave
testimone di forte e glorioso fatto
parli ai giovani allievi
la voce del dovere e del sacrifizio
nel XXV anniversario
della R. Accademia navale.

Venne pure fatta la consegna della medaglia d'oro decretata dal municipio di Livorno all'Accademia.

Il passaggio del Sovrano per le vie della città fu salutato da numerose acclamazioni. La città era imbandierata e festante.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Consiglio superiore della pubblica istruzione. — Coll'intervento di S. E. il ministro Rava, il Consiglio superiore della pubblica istruzione inaugurò ieri alla Minerva i suoi lavori.

S. E. il ministro pronunziò, tra vivi e frequenti applausi, un discorso, al quale rispose l'on. senatore Scialoja, vice presidente del Consiglio, ringraziando e chiedendo al ministro schiarimenti sopra alcune questioni e precisamente sulle fondazioni scolastiche, sui trasferimenti dei professori universitarî, sui professori straordinari nominati prima della legge 12 giugno 1904, sulla nuova sezione del Consiglio superiore per le scuole medie e finalmente sui locali del Ministero.

Il ministro rispose esaurientemente, con un nuovo, chiaro e preciso discorso, dando assicurazioni esplicite e soddisfacenti per il Consiglio, che lo applaudì ancora ripetutamente.

Il Congresso dei Comuni. — I rappresentanti dei Comuni o dei capiluogo di Provincia tennero nuovamente riunione in Campidoglio per la relazione della Commissione recatasi a colloquio da S. E. il ministro del tesoro.

Il presidente, on. Greppi, fece una chiara e minuta relazione, sulla quale si aprì una lunga discussione, che concluse coll'approvazione del seguente ordine del giorno, presentato dal Consiglio direttivo dell'Associazione dei Comuni:

« L'assemblea dei sindaci dei Comuni capiluoghi di Provincia e di circondario, sentito le dichiarazioni di S. E. il ministro Majorana;

riaffermando l'urgenza assoluta che una disposizione legislativa rimetta in vigore l'art. 272 della legge comunale e provinciale 1889;

constatando che l'attesa d'una generale riforma tributaria non può valere contro l'impegno risultante dalla legislazione vigente e dalla cessazione delle circostanze che hanno motivato la sospensione dell'art. 272 suddetto;

ritenuto che il proposito di erogare gli avanzi di esercizio nel miglioramento dei servizi pubblici non toglie che prima si accertino come effettivi tali avanzi, a costituire i quali entrano oggi le opere che pure per pubblici servizi di Stato sono accollati agli enti locali;

plaude all' iniziativa di presentazione di un disegno di legge alla Camera, assunta dai deputati aderenti;

invita i Consigli comunali ad appoggiare presso i rispettivi deputati e senatori il progetto di legge medesimo;

e impegna i sindaci convenuti ad indire entro l'anno, e possibilmente entro il 9 dicembre, adunanze provinciali o circondariali che sorreggano con le proprie manifestazioni la parlamentare ».

Approvato altro ordine del giorno riguardante il tasso degli interessi da corrispondersi dalle Provincie e dai Comuni alla Cassa depositi e prestiti, il Congresso deliberò che Bologna sia la sede del nuovo convegno, fissato pel maggio ventu o.

Società geografica italiana. — *La sezione di Tunisi.* — L'11 corrente sarà inaugurata in Tunisi la sezione della Società geografica italiana costituitasi sotto la presidenza del marchese di San Giuliano.

Per assistere alla cerimonia la Presidenza delegò il suo delegato nella persona del comandante Giovanni Roncagli, che a questo scopo è partito ieri per Tunisi.

Ferrovie dello Stato. — In seguito ad accordi colle rispettive Amministrazioni estere interessate, le quote italiane dei biglietti diretti, come quelle delle tasse dirette per i bagagli, in servizio internazionale, saranno, a datare dal 1° corrente, computate in base alle tariffe differenziali per viaggiatori e bagagli, in quanto la lunghezza della percorrenza italiana ne comporti l'applicazione.

Alle stazioni ed alle agenzie che distribuiscono biglietti e registrano bagagli in servizio internazionale vengono singolarmente notificati i nuovi prezzi ridotti da riscuotersi per le corrispondenze cui vengono applicate le tariffe differenziali.

Fino a che non siano riformate le tariffe e condizioni dei diversi servizi internazionali rimangono in vigore, anche per i biglietti cui è applicata la tariffa differenziale, gli attuali modelli, e restano pure immutate la durata della loro validità e le condizioni per il loro uso, comprese quelle relative alla facoltà delle fermate intermedie.

Servizio telefonico. — Da ieri sono interrotte, oltre confine, le comunicazioni telefoniche colla Francia.

Per la ferrovia centrale umbra. — Il Consiglio provinciale dell'Umbria, radunatosi ieri a Perugia, sotto la presidenza dell'on. Pompilj e coll'intervento di S. E. Ciuffelli, discusse l'importante tema della ferrovia centrale umbra.

Commercio italo-americano. — La Camera di commercio italiana in New-York comunica i seguenti dati statistici ufficiali sull'andamento del commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti:

L'importazione di prodotti italiani negli Stati Uniti, durante il mese di settembre del 1906, è ammontata a dollari 3,064,000, mentre nello stesso mese dell'anno precedente era stata di dollari 3,014.261.

L'importazione degli agrumi italiani è ammontata a dollari 193,200, mentre nello stesso mese del 1905 era ascesa a dollari 152,887.

L'importazione del formaggio dall'Italia è stata di dollari 164.900, mentre nello stesso mese dell'anno 1905 era ammontata a dollari 129,105.

Il valore dei vini italiani importati nell'agosto scorso è stato di dollari 65,865, mentre nel corrispondente mese dell'anno precedente era stato di dollari 48,525.

L'importazione della seta greggia è ascesa a dollari 1,203,000, mentre nel settembre del 1905 era stata di dollari 1,226,635.

Il valore dello zolfo importato dall'Italia è stato di dollari 7,868, mentre nello stesso mese del 1905 era stato di dollari 77,681.

L'esportazione dagli Stati Uniti in Italia, durante il mese di settembre dell'anno in corso, è stata di dollari 4,338,000, mentre nello stesso mese del 1905 era stata di dollari 3,096,398.

L'esportazione del cotone greggio è ammontata a dollari 2,445,000, mentre nello stesso mese dell'anno precedente era stata di dollari 1,232,129.

L'esportazione dell'olio di cotone è ascesa a dollari 10,925 di fronte a dollari 40,267 nel settembre 1905.

L'esportazione del petrolio è ascesa a dollari 188,465, mentre nello stesso mese del 1905 era ammontata a dollari 168,076.

L'esportazione del grano è ascesa a dollari 216,409.

Nelle riviste. — Il n. 44 della *Illustrazione italiana* contiene nella parte di testo articoli di R. Barbiera, Ugo Ojetti, G. Bertacchi ecc. La parte illustrata riproduce scene delle manovre navali, del soggiorno di Massimo Gorki a Napoli, degli avvenimenti di Russia, ritratti di personaggi del giorno ecc.

Marina militare. — Sono giunte ad Ancona, ieri, la squadriglia delle caccia-torpediniere *Euro, Ostro, Dardo, Lampo, Strale* e *Freccia*, col comandante Fabbrini, e la squadriglia dei sommergibili *Delfino, Glauco, Squalo* e *Ciclope* colle torpediniere *611, 617* e *618*, al comando del capitano di fregata Casanova.

Le caccia-torpediniere partirono iersera ed i sommergibili stamane, per Venezia.

— Da Taranto sono partite le RR. navi *Regina Margherita, Brin, Varese* e *Ferruccio* appartenenti alla squadra del Mediterraneo.

Marina mercantile. — Da New-York è giunto a Napoli il *Napolitan Prince*, della P. L. È pure giunto dalla stessa provenienza il *Città di Napoli*, della Veloce, che proseguì per Genova. Da Cadice ha transitato il *Brasile*, pure della Veloce; e da Suez diretto a Calcutta il *D. Manin*, della Società veneziana.

ESTERO.

Nella galleria del Sempione. — Si telegrafa da Berna, 5:

« L'*Agenzia telegrafica*, di fronte alle informazioni contraddittorie pubblicate dai giornali, si dichiara in grado di affermare che i disgregamenti di roccie verificatisi in alcune parti non murate della galleria parallela del Sempione sono senza importanza.

« Nessun disgregamento si è verificato nelle parti murate ed ancor meno nel *tunnel* principale.

« Una Commissione peritale, incaricata dal Consiglio federale, dirà se convenga murare completamente la galleria parallela o se invece sembri preferibile procedere fino da ora all'allargamento ed alla costruzione definitiva del secondo *tunnel*, di cui un giorno o l'altro si imporrà la necessità ».

La produzione vinicola in Francia nel 1906. — *Il Monitore viticolo* calcola la produzione del vino in Francia nel 1906 ad ettolitri 49,570.75, contro 56,666,204 nel 1905.

La diminuzione proviene dalla siccità che ha funestato parecchi dipartimenti.

Fra le regioni che producono meno dell'anno scorso vi sono il Mezzogiorno. l'Armagnac, la Gironda, il Beaujolais, il Macconnese, la Borgogna, l'Allier, la Loira inferiore, la Turrena, l'Isola di Francia e la Lorena. La Corsica ha dato ettolitri 80,000.

Per l'Algeria il prodotto è di ettolitri 5,000,000 contro 7,700,000 l'anno scorso.

50,000,000 di ettolitri rappresentano attualmente per la Francia un prodotto medio ed una quantità insufficiente per il consumo.

Il Congresso d'igiene alimentare. — Si è chiuso a Parigi il Congresso dell'igiene alimentare e dell'alimentazione umana. Presiedeva il signor Mirman, direttore dell'igiene e dell'assistenza pubblica al Ministero dell'interno.

Il Congresso approvò un gran numero di voti espressi dalle sezioni, tra cui quelli relativi alla revisione delle razioni alimentari dell'esercito, all'organizzazione di un servizio per lo studio dell'alimentazione dell'esercito, all'insegnamento dell'alimentazione razionale dell'uomo dal punto di vista economico e nutritivo, alla creazione di un laboratorio municipale alimentare nelle città che hanno oltre ventimila abitanti, alla diminuzione dell'imposta sullo zucchero fino a portarla gradualmente a sei franchi per quintale, alla creazione di *restaurants* popolari.

Il Congresso espresse felicitazioni alla Svizzera ed al Belgio perchè hanno vietato l'assenzio ed emise il voto che quest'esempio sia seguito dalla Francia.

Il monopolio della radiotelegrafia nel Sudan. — La *Electrical Review* informa che il governatore del Sudan ha emanato un'ordinanza la quale avoca allo Stato il monopolio della telegrafia senza fili. A nessuno è però permesso nel Sudan di far uso di qualsiasi apparato per telegrafia senza fili, senza il permesso del governatore generale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

DOVER, 5. — Una violenta tempesta imperversa nella Manica Il servizio fra Calais e Dover è sospeso.

LE HAVRE, 5. — Una violenta tempesta da sud-ovest si è scatenata sulla regione.

Il mare è agitatissimo. Si temono sinistri.

Si segnala che una barca da pesca montata da quattro uomini si è capovolta presso Breville. Si ignora la sorte dell'equipaggio.

SHANGHAI, 5. — I missionari annunciano che al nord del Kiang-tsu dieci milioni di abitanti soffrono una gravissima carestia. Gli indigeni si abbandonano ad eccessi per procurarsi viveri.

Malgrado l'intervento delle autorità i disordini si aggravano.

BERLINO, 5. — Il segretario di Stato per gli affari esteri, Tschirschky, è ritornato qui oggi.

SOFIA, 5. — Il Gabinetto Petrow ha presentato le sue dimissioni.

Il principe Ferdinando ha incaricato il ministro dell'interno, Petkow, di costituire il nuovo Gabinetto.

BELGRADO, 5. — La notizia del tentativo di fuga fatto dagli ufficiali detenuti per l'affare di Kragujevatz viene dichiarata da fonte ufficiale inesatta. Il comandante della fortezza di Belgrado afferma che si tratta di un affare di contrabbandieri.

BUCAREST, 5. — Il Re e la Regina hanno lasciato oggi Sinaja e sono ritornati a Bucarest per stabilirsi nella residenza d'inverno.

Le condizioni di salute del Re sono soddisfacenti.

PARIGI, 5. — Il ministro delle finanze, Caillaux, intende di applicare la nuova imposta sul reddito in sostituzione delle quattro contribuzioni dirette che hanno un gettito di circa cinquecento milioni. La soppressione delle quattro contribuzioni renderà necessaria la trasformazione dei bilanci dei dipartimenti e dei Municipi.

Il *Temps* ha da Dakar: I disordini manifestatisi in Mauritania si ritengono oltremodo gravi.

Due ufficiali francesi e quaranta tiragliatori indigeni sarebbero rimasti uccisi nell'attacco del posto di Tidjkadja.

MELILLA, 5. — Il pretendente ha attaccato improvvisamente i Kabili che hanno dovuto pagare un tributo.

I Beni-zidel sono stati razziati.

Roghi è accampato presentemente a Zeluan.

Molti indigeni si sono rifugiati a Melilla dove i viveri sono notevolmente rincariti.

PIETROBURGO, 5. — È giunto qui oggi il ministro degli affari esteri della monarchia austro-ungarica, barone di Aehrenthal.

STOCCOLMA, 5. — La *Svenska Telegrarmbyran* pubblica un dispaccio da Helsingfors il quale dice che oggi prima di mezzogiorno furono rubati nella cassa della ferrovia 74,000 marchi finlandesi.

I ladri vennero inseguiti; due furono arrestati. Il denaro rubato fu trovato loro addosso.

PARIGI, 5. — *Senato.* — Il presidente, Dubost, legge l'indirizzo di condoglianza delle *Cortes* per la perdita del *Lutin* ed esprime i ringraziamenti del Senato.

Il ministro di grazia e giustizia, Guyot-Dessaigne, ringrazia a nome del Governo e indi legge la dichiarazione ministeriale, che è lungamente e ripetutamente applaudita.

Il passo relativo alla politica religiosa è salutato con una duplice salva di applausi a sinistra.

La seduta è tolta.

VIENNA, 5. — È giunto il principe Eitel Federico di Prussia ed è stato cordialmente ricevuto alla stazione dall'Imperatore.

PARIGI, 5. — *Camera dei deputati.* — L'aula e le tribune sono gremite.

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, sale tra viva attenzione alla tribuna e legge le dichiarazioni del Governo.

La lettura viene accolta da ripetuti applausi a sinistra.

Rabier propone di votare immediatamente un ordine del giorno che esprime fiducia nel Governo.

L'ordine del giorno proposto da Rabier è approvato con 305 voti contro 96.

Dopo la votazione sulle dichiarazioni ministeriali s'inizia la discussione delle interpellanze sulla separazione della Chiesa dallo Stato.

Allard, rivoluzionario, critica lungamente l'interpretazione data dal Governo alla legge di separazione. L'oratore vorrebbe che i beni delle fabbricerie fossero devoluti a datare dall'11 dicembre alle opere di assistenza sociale.

Dumont e Lefort domandano che venga applicata strettamente la legge e criticano la condotta tenuta dal Papa.

Leffort rimprovera il Papa di subire l'influenza tedesca.

Il seguito della discussione viene rinviato a domani.

PARIGI, 5. - La seduta della Camera è stata aperta alle 2.20. L'aula era gramita. Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ed il ministro della guerra, Picquart, erano circondati da molti deputati. La maggior parte dei ministri si trovavano al loro banco.

Il presidente della Camera, Brisson, ha letto una lettera colla quale le Cortes esprimono la loro simpatia alla Francia in occasione della catastrofe del *Lutin* (Applausi).

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha letto quindi la dichiarazione, che è stata applauditissima.

Poscia il ministro delle finanze, Caillaux, ha presentato un progetto di legge per la creazione del nuovo Ministero del lavoro.

Il ministro dei lavori pubblici, Barthou, ha presentato il progetto per il riscatto delle ferrovie dell'ovest.

Il ministro dell'agricoltura, Ruau, ha presentato tre altri progetti.

PARIGI, 5. — *Camera dei deputati.* — Il presiente del Consiglio, Clémenceau, legge la dichiarazione ministeriale.

La dichiarazione ricorda il ritiro di Sarrien, lamentato da tutti, per motivi di salute.

Il nuovo Gabinetto, costituitosi senza una crisi parlamentare, prese come indicazione la recente consultazione del paese, il quale espresse la volontà di accentuare e rendere più attiva l'opera riformatrice.

La politica estera è già conosciuta, poichè il paese non ha cambiato nella volontà di mantenere la pace, una pace di dignità, più di quello che non abbia cambiato nella rivendicazione persistente del diritto repubblicano.

Constatiamo con orgoglio che la Repubblica fino dalla sua fondazione non potè mai essere accusata con sincerità di minacciare la pace europea.

Agiremo in modo che le nostre intenzioni a questo proposito non possano essere disconosciute e ne offriamo già come pegno, insieme alle idee che costituiscono la nostra ragione di essere al Governo, le condizioni della tranquillità generale necessaria alla loro realizzazione.

Clémenceau soggiunge:

Dobbiamo però accettare le condizioni dell'equilibrio internazionale che lo stato attuale dell'Europa impone a tutti i popoli. Quando la pace del mondo civile si fonda sulla forza armata, non possiamo disarmare, vale a dire distruggere colle nostre proprie mani la suprema garanzia della nostra indipendenza. Fino al giorno felice, ma incerto, nel quale il regime dell'ordine fra le nazioni potrà essere cambiato, il nostro primo dovere verso la patria è quello di non lasciare indebolire in nessun elemento la sua potenza difensiva.

Coltivando e migliorando i nostri buoni rapporti con tutti i Governi, avremo cura di mantenere e di sviluppare l'alleanza colla Russia, contratta tra le due parti nell'interesse della pace, e le amicizie delle quali ci fu data prova

La nostra diplomazia, che vogliamo sia repubblicana, si ricorderà che nelle ore difficili l'autorità morale della politica di rettitudine, apertamente messa in opera, può essere un peso determinante nella bilancia dell'opinione europea, con la quale ogni Governo deve fare i conti.

Clémenceau continua dicendo che il Governo installerà definitivamente la democrazia al potere, insegnandole a moderarsi nell'esercizio di esso.

Le forze militari saranno mantenute in modo da far fronte a qualunque eventualità. Il Governo presenterà un progetto per utilizzare, nel miglior modo possibile, il contingente di leva. Lo spirito democratico sarà introdotto nell'organizzazione militare. Verrà proposta la soppressione dei Consigli di guerra. I diritti dell'uomo e le necessità della difesa nazionale saranno conciliati per quanto sarà possibile.

La libertà avrà il suo sviluppo naturale in tutte le parti del regime repubblicano. La base del suffragio sarà allargata prima delle prossime elezioni legislative.

La libertà sarà garantita contro gli arbitrii amministrativi. La laicizzazione delle scuole sarà terminata nel più breve termine possibile. Il Governo chiederà l'abrogazione della legge Falloux e si adoprerà per assicurare col regime della separazione ratificato dal paese il pieno esercizio della libertà di coscienza.

Mettendo da parte i pregiudizi inveterati, il Governo sbarrerà saldamente la strada al ritorno offensivo dello spirito di dominazione che emana da una autorità straniera ed assicurerà la libertà dei culti applicando senza debolezza tutte le disposizioni della legge e prendendo, ove occorra, nuove disposizioni.

Il Governo colla creazione di un Ministero del lavoro, cerca la giustizia e senza alcun preconcetto è pronto ad esaminare tutte le teorie che sono d'accordo col suffragio universale e colla legge repubblicana.

Il Governo è fermamente deciso a condurre prontamente in porto la legge sulle pensioni operaie che i ministri Viviani e Caillaux sosterranno dinanzi al Senato. Il Governo migliorerà la legge sui sindacati professionali, la cui capacità verrà aumentata e proporrà la libertà di associazione per i funzionari esigendo però da essi l'adempimento del loro dovere.

La dichiarazione così continua: Come primo provvedimento per migliorare il regime ferroviario il Governo proporrà il riscatto della Rete dell'Ovest. La rete dello Stato sarà estesa e migliorata.

Si farà la revisione del regime delle miniere. S'introdurrà il controllo dello Stato sia dichiarando scaduti gli esercizi delle miniere che si opponessero ai provvedimenti di sicurezza necessari sia riscattando gli esercizi privati colle dovute garanzie.

Le condizioni dell'agricoltura e della grande democrazia agricola formeranno oggetto di molti miglioramenti.

La legislazione sulle frodi sarà applicata specialmente con rigore.

Sebbene sia desideroso di mantenere nei provvedimenti finanziari un'estrema prudenza, il Governo afferma che le difficoltà passeggiere non debbono ostacolare le riforme democratiche. Il progetto dell'imposta progressiva sul reddito e, se occorra, sul capitale, sarà presentato per sostituire le quattro contribuzioni dirette, la tassa colpirà differentemente i vari redditi secondo la loro natura e sarà calcolata sull'insieme delle entrate del contribuente. Il sistema fiscale dei dipartimenti e dei Comuni sarà quindi modificato.

La Camera dovrà anzitutto discutere immediatamente e senza interruzione il bilancio del 1907.

La dichiarazione ministeriale termina promettendo di affrettare le riforme e di opporre le barriere della legge alle iniziative violente, nel desiderio di fare una politica di pacificazione con una politica di azione.

PIETROBURGO, 5. — Secondo voci qui corse oggi sarebbero giunti dispacci da Koutno (Polonia), i quali segnalerebbero l'uccisione di diciassette ufficiali avvenuta oggi in quella città a colpi d'arma da fuoco per opera dei rivoluzionari. Però tali notizie non hanno ricevuto la conferma ufficiale.

MOSCA, 5. — Sono stati operati numerosi arresti, specialmente di membri dell'organizzazione socialista-democratica. Sono state eseguite molte perquisizioni. Sono stati arrestati pure in via Dolgorukovska venticinque membri del Comitato del partito socialista. Nelle perquisizioni operate sono stati sequestrati elenchi e indirizzi di appartenenti all'organizzazione provinciale socialista.

VIBORG, 5. — I malfattori che hanno derubato nelle vicinanze della stazione di Viborg il cassiere delle ferrovie erano tre operai finlandesi.

PIETROBURGO, 5. — Lo stato di protezione rinforzata applicato al governo di Saratow è stato prorogato di un anno.

VIENNA, 5. — *Camera dei deputati.* — Dopo una solenne dimostrazione di cordoglio per la morte dell'arciduca Ottone, si dà lettura, dietro richiesta degli oppositori della riforma elettorale, del testo di tutte le interpellanze.

S'intraprende quindi la discussione della domanda d'urgenza per la seconda lettura immediata della relazione della Commissione per la riforma elettorale.

Gossmann e Sustersiec parlano sostenendo l'urgenza tra vivaci proteste dei tedeschi-radicali che scagliano invettive personali contro gli oratori.

Dopo i discorsi di altri oratori favorevoli all'udienza, il conte Sternberg combatte la riforma elettorale dicendo che questa dovrebbe essere discussa d'urgenza ora soltanto dietro un ordine incostituzionale della Corona.

Schoenerer attacca violentemente l'attitudine dei partiti tedeschi rimproverandoli di tradire la loro nazionalità perchè sostengano una riforma elettorale che è dannosa ai tedeschi ed invece vantaggiosa agli slavi.

CRONSTADT, 6. — Nel golfo di Finlandia sono apparsi i primi ghiacci. I vapori mercantili esteri si affrettano a caricare il legname. Si attendono ancora dall'estero alcune navi.

MADRID, 5. — *Camera dei deputati.* — Il ministro degli affari esteri, Gullon, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara tendenziosa l'affermazione dell'*Imparcial* relativa a difficoltà fra il Governo e l'ambasciatore presso la Santa Sede.

Soggiunge che il Governo farà di tutto affinchè le relazioni sieno sempre buone, quantunque alcuni elementi politici cerchino di turbarle.

Il ministro delle finanze, Navarro Reverter, annuncia che l'emissione dei nuovi biglietti di Banca sarà fatta alla fine della settimana ventura.

LONDRA, 6. — *Camera dei lordi* — Si continua a votare emendamenti che distruggono lo spirito dell'*Education bill*, quantunque finora non siano stati discussi che quattro articoli.

NIKOLAJEW, 6. — Ieri numerosa folla, fra cui si trovavano i membri del partito dell'Alleanza del popolo russo, accompagnava l'Archimandrita alla stazione. Al ritorno fu tirato un colpo di rivoltella contro la folla, la quale allora sparò fucilate. Una persona è rimasta gravemente ferita.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 5 novembre 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	762.4.
Umidità relativa a mezzodì	66.
Vento a mezzodì	Sud moderato.
Stato del cielo a mezzodì	quasi sereno.
Termometro centigrado	massimo 20.1.
	minimo 11.3.
Pioggia in 24 ore	— —

5 novembre 1906

In Europa: pressione massima di 774 su Mosca, minima di 749 sull'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 3 a 9 mm.; temperatura aumentata; pioggie sull'alta Italia.

Barometro: minimo tra 762 e 763 in Sardegna, massimo a 767 sulle coste joniche.

Probabilità: venti moderati meridionali; cielo vario sull'Italia inferiore ed isole; nuvoloso con alcune pioggie, altrove; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 novembre 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	agitato	13 7	11 2
Genova	coperto	legg. mosso	15 8	11 6
Spezia	coperto	molto agitato	16 6	10 0
Cuneo	coperto	—	12 4	4 9
Torino	coperto	—	9 9	7 2
Alessandria	piovoso	—	11 6	8 6
Novara	piovoso	—	11 0	5 8
Domodossola	piovoso	—	9 5	5 4
Pavia	piovoso	—	13 2	8 8
Milano	piovoso	—	12 0	8 0
Sondrio	piovoso	—	11 8	5 5
Bergamo	piovoso	—	10 6	7 5
Brescia	piovoso	—	13 4	9 2
Cremona	coperto	—	13 2	10 0
Mantova	piovoso	—	13 9	10 8
Verona	piovoso	—	13 8	10 9
Belluno	piovoso	—	9 7	6 8
Udine	coperto	—	14 3	9 1
Treviso	coperto	—	14 8	9 8
Venezia	3/4 coperto	legg. mosso	14 0	12 0
Padova	coperto	—	14 4	11 1
Rovigo	3/4 coperto	—	14 5	10 2
Piacenza	piovoso	—	12 6	9 1
Parma	piovoso	—	12 8	8 8
Reggio Emilia	coperto	—	13 8	8 2
Modena	coperto	—	14 1	9 9
Ferrara	3/4 coperto	—	14 9	10 3
Bologna	1/2 coperto	—	15 4	9 7
Ravenna	sereno	—	16 1	10 0
Forlì	1/2 coperto	—	15 8	8 8
Pesaro	1/2 coperto	calmo	17 0	11 9
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	19 0	10 5
Urbino	3/4 coperto	—	12 8	9 3
Macerata	velato	—	17 5	10 5
Ascoli Piceno	sereno	—	19 0	9 0
Perugia	3/4 coperto	—	14 6	9 9
Camerino	1/2 coperto	—	13 5	10 1
Lucca	coperto	—	14 6	9 6
Pisa	1/4 coperto	—	17 2	12 2
Livorno	1/2 coperto	agitato	17 8	13 5
Firenze	2/4 coperto	—	15 3	12 0
Arezzo	1/2 coperto	—	15 5	9 7
Siena	coperto	—	14 0	9 1
Grosseto	1/4 coperto	—	18 0	16 0
Roma	1/4 coperto	—	17 9	11 3
Teramo	3/4 coperto	—	18 0	9 5
Chieti	sereno	—	17 8	10 0
Aquila	sereno	—	13 2	6 4
Agnone	sereno	—	14 1	7 9
Foggia	1/4 coperto	—	20 1	13 5
Bari	sereno	calmo	22 4	9 7
Lecce	sereno	—	22 1	13 3
Caserta	1/4 coperto	—	19 2	11 5
Napoli	sereno	calmo	19 4	14 0
Benevento	sereno	—	19 8	7 5
Avellino	sereno	—	17 0	7 5
Caggiano	sereno	—	14 6	8 2
Potenza	sereno	—	14 0	8 2
Cosenza	sereno	—	19 0	10 5
Tiriolo	sereno	—	16 7	8 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	21 0	15 4
Trapani	sereno	calmo	21 9	15 1
Palermo	sereno	calmo	23 6	8 7
Porto Empedocle	sereno	molto agitato	20 0	16 0
Caltanissetta	sereno	—	18 2	14 0
Messina	sereno	calmo	23 8	12 8
Catania	sereno	calmo	22 9	13 3
Siracusa	sereno	calmo	19 7	14 0
Cagliari	coperto	mosso	19 8	12 0
Sassari	sereno	—	18 6	10 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*